



**IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1799 DEL 12/11/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE COLLETTIVA CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI**



**OGGETTO: CONVENZIONE COLLETTIVA CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI**

***IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

**vista** la PEC del 25.7.2024 prot. n. 1435, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 60776, con la quale il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese trasmetteva la convenzione collettiva di tirocinio curriculare al fine di dar seguito alla formazione e tirocinio presso l'ASST dei Sette Laghi del Master di II livello in Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Cardiaca VIII edizione, diretto dal Prof. Roberto De Ponti, per l'anno accademico 2023/2024;

**viste** le mail del 12.9.2024 e del 19.9.2024, agli atti di questo ufficio, con le quali il Direttore della S.C. Cardiologia 1 e la S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri hanno espresso pareri favorevoli in merito;

**dato atto** che questa ASST con PEC prot. n. 76920 del 2.10.2024 trasmetteva all'Università degli Studi dell'Insubria la convenzione in argomento con alcune modifiche per una condivisione;

**vista e richiamata** l'e-mail del 10.10.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 79217, con la quale l'Università degli Studi dell'Insubria trasmetteva la convenzione di che trattasi firmata digitalmente;

**vista e richiamata altresì** l'e-mail del 15.10.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 80353, con la quale l'Università degli Studi dell'Insubria precisava che la convenzione collettiva di che trattasi si riferisce a tutti i corsi di studio di competenza del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università;



**dato atto** che la succitata Università garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

**ricordato** che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;

**stabilito** che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico dell'Azienda, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione, né di assunzione futura;

**precisato** che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

**precisato altresì** che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

**ritenuto** conseguentemente di approvare la stipula della convenzione collettiva in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per la durata di 5 (cinque) anni;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione collettiva allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte di studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per la durata di 5 (cinque) anni;
2. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico dell'Azienda, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione, né di assunzione futura;
3. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Re-



golamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

4. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
6. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Cardiologia 1, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER LA DIDATTICA E IL TIROCINIO**

**CURRICULARE NELL'AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DI COMPETENZA DEL**

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI**

**DELL'INSUBRIA**

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

**TRA:**

SOGGETTO PROMOTORE – Università degli Studi dell'Insubria

Con sede legale in Varese, Via Ravasi 2 – 21100 Varese – Va- Codice fiscale:

95039180120 Partita IVA: 02481820120, rappresentata ai sensi del Decreto Rettorale

Rep. N. 894/2018 dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Prof.ssa

Luigina Guasti, nata il *omissis a omissis*;

**E**

SOGGETTO OSPITANTE – Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese,

V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo:

protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST,

rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e

Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe

Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

**PREMESSO CHE**

Il regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18

della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998 n. 142,

all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate

tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati

Ai sensi dell'art 4.2. della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione dei tirocini curriculari

è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

Le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con le finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione anche se indirettamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU).

Con le delibere degli organi di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria vengono approvati i corsi di studio di competenza del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Soggetti della Convenzione**

Il soggetto ospitante ASST dei Sette Laghi si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per la didattica e il tirocinio:

- I soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "studente/tirocinante" (per Convenzione collettiva) su proposta del soggetto promotore Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi dell'Insubria.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Oggetto della Convenzione**

- 1) La didattica e il tirocinio saranno svolti nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata della didattica e del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata

complessiva del tirocinio. La didattica e il tirocinio hanno la durata del Corso di Studi.

- 2) La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Progetto Formativo Individuale**

- 1) Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento della didattica e del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
- 2) Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7

### **ARTICOLO 4**

#### **Le funzioni di tutoraggio**

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale.  
Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (studente/tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2) Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3) Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4) La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1) Lo studente/tirocinante è assicurato:

a) Presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dall'Università degli Studi dell'Insubria ai sensi del D.P.R. n. 156/99, copertura INAIL, gestione per conto dello Stato;

b) Polizza infortuni n. 408966321 - AXA Assicurazioni (scadenza 31/10/27)

c) Presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi polizza N. 420270430 - Generali Italia S.P.A- (scadenza 31/12/2027).

2) Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

## ARTICOLO 6

### Misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, così come definito dall'Accordo di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011:

"formazione generale": erogazione a carico del soggetto promotore;

"formazione specifica": erogazione a carico del soggetto ospitante;

"Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, a carico del soggetto ospitante;

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08, a carico del soggetto ospitante;

L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

## ARTICOLO 7

### Durata della Convenzione

La presente adesione decorre dalla data di sottoscrizione e per i successivi 5 anni e si applicherà ad ogni lezione/tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## ARTICOLO 8

### **Sospensione e recesso anticipato**

Lo studente/tirocinante ha diritto ad una sospensione della didattica/tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in casi di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

L'assenza prolungata del tirocinante senza alcuna comunicazione e giustificazione può essere causa di interruzione (DGR n. 7763/2018 par. 3.4)

### **ARTICOLO 9**

#### **Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione di dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di

protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorchè compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell’esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio di diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

## **ARTICOLO 10**

### **Clausole di legalità**

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
- Di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto di risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**ARTICOLO 11**

**SPESE E FORO COMPETENTE**

La presente convenzione, redatta in unico originale, è firmata digitalmente ex. Art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e conservata agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972.

- Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia Prot. N. 2014/136508 del 09/12/2014. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalle presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale di Varese.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Il Soggetto promotore:** (Università degli Studi dell'Insubria)

Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Prof.ssa Luigina Guasti)

**Firma digitale**

**Il soggetto ospitante:** (ASST dei Sette Laghi)

per delega di firma del Direttore Generale

Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

**Firma digitale**

**Allegato B.2 - TIROCINIO CURRICULARE****SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE****ANAGRAFICA GENERALE**

<b>TIROCINANTE</b>	
Nome	
Cognome	
Cittadinanza	
Nato a	
Il	
Residente in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Domiciliato in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale	
Titolo di Studio	
Telefono*	
Mail*	

<b>SOGGETTO PROMOTORE</b>	
Denominazione	Università degli Studi dell'Insubria
Sede legale in	Via Ravasi n. 2
Comune	Varese
C.A.P.	21100
Provincia	Varese
Codice Fiscale/P.IVA	C.F. 95039180120 - P.IVA 02481820120
Sede operativa	Dipartimento di Medicina e Chirurgia - DMC - Via Guicciardini n. 9 - 21100 Varese
Comune	Varese
C.A.P.	21100
Provincia	Varese
Responsabile	
Telefono*	
Mail *	

<b>SOGGETTO OSPITANTE</b>	
Denominazione	<b>ASST Settelaghi Ospedale di Circolo- Varese</b>
Sede legale in	Viale Borri, 57
Comune	Varese
C.A.P.	21100
Provincia	Varese
Codice Fiscale/P.IVA	03510050127
Sede operativa	Viale Borri, 57
Comune	Varese
C.A.P.	21100
Provincia	Varese
Tutor Responsabile	
Telefono*	
Mail*	

<b>CORSO DI STUDI</b>	
Indirizzo del corso di studi	
Annualità in corso	
Titolo di studio in esito	

**INFORMAZIONI SPECIFICHE****CONVENZIONE DI RIFERIMENTO**

Sottoscritta in data	
N. Convenzione di riferimento	
Tipologia di Convenzione	<i>Inserire se individuale o collettiva</i>

**GESTIONE DEL TIROCINIO****TUTOR SOGGETTO PROMOTORE**

Nome	
Cognome	
Titolo di studio	
Telefono*	
Mail*	

**TUTOR AZIENDALE**

Nome	
Cognome	
Livello di inquadramento	
N. anni di esperienza lavorativa	
Esperienze e competenze professionali possedute a comprova dell'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di tutor	
N. di tirocinanti affidati ad avvio del presente tirocinio (massimo 5 tirocinanti contemporaneamente)	
Telefono*	
Mail*	

**GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE (vedi art 6 Convenzione)**

INAIL	<i>presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'Università degli Studi dell'Insubria ai sensi del D.P.R. n.156/99, copertura INAIL, gestione per conto dello Stato</i>
-------	--

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Assicurazione	<i>Assicurazione Generali Italia S.p.A.</i>
N. polizza	<i>420270430 scadenza il 31/12/2027</i>

**OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

Durata	
Data inizio	
Data fine	
Articolazione oraria	<i>Concordata con il Tutor Locale</i>

**AMBITO/I DI INSERIMENTO**

--

## ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO

Assistenza in procedure di elettrofisiologia interventistica in pazienti affetti da aritmie cardiache comprensive, qualora indicato, di ablazione transcateretere e mappaggio delettroanatomico; valutazione clinica con definizione del percorso diagnostico terapeutico del paziente aritmico.

## OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

## OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:

1)	seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2)	rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3)	rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4)	eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;
5)	richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
6)	frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.

Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto. L'assenza prolungata del tirocinante senza alcuna comunicazione e giustificazione può essere causa di interruzione (DGR n. 7763/2018 paragrafo 3.4)

**Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano:**

Che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Visto il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - "GDPR") e s.m.i., fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto Formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante a ai fini di controllo e monitoraggio, da parte della Regione Lombardia.

<b>Il soggetto promotore</b>	Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi dell'Insubria
	Firmato digitalmente da: GUASTI LUIGINA Timbro <del>Luogo/Varese</del> <i>(del Rappresentante legale o suo delegato)</i> Data: 14/10/2024 13:53:08

<b>Il soggetto ospitante</b>	ASST Settelaghi Ospedale di Circolo- Varese
	Timbro e firma <i>(del Rappresentante legale o suo delegato)</i>

<b>Il tirocinante (o il suo rappresentante legale, qualora minorenne)</b>	Dr
	Firma

LEGENDA: \* = Campi NON obbligatori

<b>DICHIARAZIONE TUTOR</b>
<i>Si dichiara che il tirocinante ha svolto positivamente le ore di tirocinio previste dal...</i>

<b>Il Tutor Prof.</b>	Inserire nome e cognome
	Firma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **1799** del **12/11/2024**

***S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**OGGETTO: CONVENZIONE COLLETTIVA CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E  
CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE PER  
LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI**

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 12/11/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio